



- in data 07.02.2025 [redacted] già [redacted] ha domandato la concessione di un termine ai sensi dell'art. 44 CCII per il deposito di una proposta di concordato preventivo e la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 54 comma 2 e 55 CCII per un periodo non inferiore a quattro mesi;
- con decreto dell'11.02.2025, il Tribunale ha fissato un termine di sessanta giorni per il deposito della domanda ai sensi dell'art. 40 CCII, nominando quale Commissario Giudiziale la Dott.ssa [redacted] e, con decreto in pari data, il Giudice designato Dott.ssa Caterina Rizzotto ha confermato le misure protettive fino al 10.06.2025;
- con ricorso depositato l'11.02.2025 e scaricato in data 13.02.2025 il creditore [redacted] ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice;
- su istanza in data 28.03.2025 della società di proroga del termine concesso ai sensi dell'art. 44 CCII, con decreto dell'11.04.2025 il Tribunale ha disposto la proroga del termine per un periodo di sessanta giorni, ossia sino all'11.06.2025;
- in data 04.06.2025 la debitrice ha chiesto prorogarsi le misure protettive concesse nel termine massimo consentito ed il Tribunale ha accolto la richiesta (termine di efficacia, 10 febbraio 2026);
- in data 11.06.2025 la società ha depositato il ricorso per l'omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale, corredato dalle attestazioni previste dagli artt. 87, comma 3, 84, comma 5, e 88, comma 2, CCII, chiedendo di dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ex artt. 84, commi 1, 2 e 3, e seguenti CCII;
- depositato dal Commissario Giudiziale, in data 23.06.2025, il proprio parere sulla proposta e sul piano concordatario, con decreto del 09.07.2025 il Tribunale, ritenuto che sussistessero diversi profili di inammissibilità della proposta, ha assegnato termine per apportare integrazioni al piano e fornire i chiarimenti richiesti;
- in data 24.07.2025 [redacted] ha depositato il documento di integrazione e modifica della proposta e del piano;
- acquisito il parere del Commissario e ritenute ancora sussistenti alcune fondamentali criticità, il Tribunale ha convocato la società, il Commissario e gli istanti per la liquidazione giudiziale all'udienza del 10.10.2025, con termine alla ricorrente per eventuali deduzioni, depositate dalla società il 01.09.2025;
- il Commissario ha depositato il proprio parere in data 09.09.2025 e, all'udienza, le parti si sono riportate agli atti e il Pubblico Ministero ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale;

- con decreto del 09.10.2025, il Tribunale, ritenuto che la proposta concordataria avesse superato positivamente il vaglio di ammissibilità e fattibilità di cui all'art. 47 CCII, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti di [REDACTED] nonché, per quanto ora rileva, nominato Giudice Delegato la Dott.ssa Caterina Rizzotto (successivamente sostituita, per passaggio di ruolo, dalla Dott.ssa Arianna Toppan), confermato il Commissario Giudiziale Dott.ssa [REDACTED], stabilito il giorno 16 febbraio 2026 e il giorno 20 febbraio 2026 quali date iniziali e finali per l'espressione del voto dei creditori e confermato gli obblighi informativi posti a carico del debitore già imposti con il decreto di concessione del termine; inoltre, considerato che il piano concordatario comprendeva un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato relativamente a specifici beni (ramo d'azienda e magazzino) e che si trattava di offerta non sottoposta a condizione, il Tribunale ha disposto, ai sensi dell'art. 91 CCII, che il Commissario Giudiziale, desse pubblicità dell'offerta per un periodo di trenta giorni, decorrenti dal 03.11.2025, attraverso i canali indicati in decreto;
- la società ha depositato tutte le informative periodiche ed il Commissario ha depositato tutti i pareri richiesti con il decreto di concessione del termine e con il decreto di apertura della procedura;
- il Commissario Giudiziale ha depositato, in data 30.12.2026, la relazione ex art. 105 CCII, in data 28.01.2026, la relazione integrativa ex art. 105, c. 5, CCII e 107, c. 3, CCII, e, in data 06.02.2026, la relazione definitiva ex art. 107, c. 6, CCII;
- con decreto in data 30.01.2026, il Giudice Delegato, su istanza di [REDACTED] verificata l'avvenuta esecuzione, da parte del Commissario Giudiziale, della pubblicità dell'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda e del magazzino formulata da [REDACTED] con le modalità stabilite nel decreto di apertura della procedura di concordato, e dell'assenza di manifestazioni di interesse, nonché la funzionalità rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 94, c. 3, c.p.c., la cessione del compendio aziendale e del magazzino di proprietà di [REDACTED] a favore di [REDACTED] secondo le previsioni contenute nell'ultima offerta di [REDACTED] del 19.12.2025, anche prima dell'omologazione;
- in data 24.02.2026, il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione ex art. 110 CCII, con la quale ha illustrato l'esito delle votazioni dei creditori e, in particolare, che avevano votato a favore della proposta concordataria una classe (Classe 6) su 6 classi votanti;
- in data 03.03.2026, [REDACTED] ha depositato istanza di omologa ex artt. 112, c. 2 e 88, c. 4, CCII, ritenendo la sussistenza dei presupposti per ottenere l'omologazione forzata

attraverso i meccanismi del *cram down* trasversale e del *cram down* fiscale e previdenziale e rassegnando le seguenti conclusioni:

*“chiede che l’Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza delle condizioni di cui agli art. 112, comma 2, e 88, comma 4, C.C.I.I. voglia omologare il concordato preventivo della Società [redacted] all’uopo fissando udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale e disponendo ogni provvedimento di legge, ai sensi dell’art. 48 C.C.I.I.”;*

- con decreto in data 06.03.2026, il Tribunale, vista la domanda di omologazione avanzata dalla debitrice [redacted] ha fissato per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale, davanti al Collegio, l’udienza del 15.04.2026, disponendo la notificazione, a cura della debitrice, del decreto ai creditori dissenzienti e al Commissario Giudiziale entro il 16.03.2026;
- la società debitrice ha provveduto all’esecuzione delle notificazioni al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti a mezzo PEC in data 11.03.2026;
- in data 25.03.2026, il Commissario Giudiziale ha depositato il parere ex art. 48, c. 2, CCII;
- in data 03.04.2026 si è costituita nel procedimento [redacted] depositando memoria di opposizione all’omologazione del concordato, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili o comunque rigettare le istanze della debitrice, in quanto: a) non risulterebbe provata la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, come disposto dall’art. 112, c. 1, lett. g, CCII; b) il piano sarebbe privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza come disposto dall’art. 112, c. 1, lett. f, CCII; c) la proposta non sarebbe conveniente per l’opponente, tenuto conto del valore di liquidazione come definito dall’articolo 87, c. 1, lettera c, CCII; d) non sussisterebbero le condizioni per operare la ristrutturazione trasversale, né il requisito della non deteriorità della proposta ai fini dell’applicazione del *cram down* ex art. 88, c. 4, CCII;
- in data 08.04.2026, il Commissario Giudiziale ha depositato l’integrazione al parere motivato ex art. 48, c. 2, CCII, nel quale, tra le altre cose, ha dato atto che, in data 02.04.2026 [redacted] ha stipulato con [redacted] alla presenza del Commissario, il contratto di cessione dell’azienda;
- in data 10.04.2026 (e, quindi, tardivamente rispetto al termine perentorio fissato dall’art. 48, c. 2, CCII) l’[redacted] ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto dell’istanza di omologa del concordato preventivo;
- all’udienza del 15.04.2026, il procuratore della società ha insistito per l’omologa del concordato, il P.M. ha insistito per l’apertura della liquidazione giudiziale e [redacted]

\_\_\_\_\_ per il rigetto dell'istanza di omologa. Il Commissario si è riportato ai propri pareri e relazioni.

## **II. Il piano e la proposta di concordato e la suddivisione in classi dei creditori.**

Il piano concordatario presentato da \_\_\_\_\_ come modificato in data 24.07.2025, prevede: a) la prosecuzione dell'attività d'impresa nella forma della continuità indiretta, con incasso dei canoni d'affitto d'azienda sino al 31.03.2026, data entro la quale era previsto il trasferimento dell'azienda; b) l'incasso della cessione del magazzino; c) la cessione dell'azienda con vendita competitiva – cessione di azienda che è bene sin d'ora ricordare essersi perfezionata, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, in data 02.04.2026, in favore di \_\_\_\_\_ d) la transazione fiscale con l'\_\_\_\_\_ con gli Enti previdenziali (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_) e con \_\_\_\_\_; e) la riscossione dei crediti verso clienti, erario e depositi cauzionali; f) l'apporto di finanza esterna.

Il valore di liquidazione nel Piano Modificato, determinato ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII ammonta, secondo la ricorrente, a complessivi € 1.095.463,56, mentre le risorse generate dall'esecuzione del Piano Modificato ammontano a € 1.301.760,00, derivanti dalla riscossione dei canoni d'affitto d'azienda e della cessione delle scorte di magazzino sino alla data di deposito del piano, dal corrispettivo della cessione d'azienda e dalla cessione del magazzino, dalla riscossione dei crediti verso clienti, erario e depositi cauzionali, dalla cassa disponibile, nonché da € 50.000,00 di finanza esterna condizionata alla definitività dell'omologa.

La proposta formulata ai creditori da \_\_\_\_\_ prevede il pagamento integrale, entro 180 giorni dall'omologazione: a) dei crediti di rango prededucibile; b) dei crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. entro aprile 2026, ossia trenta giorni dall'omologazione; c) dei crediti muniti di privilegio ex art. 2751 bis nn. 2, 3 e 5 c.c. e del privilegio crediti MCC, nei limiti della capienza, oltre ai fondi rischi per crediti privilegiati legato ai creditori di cui al presente punto; tali creditori privilegiati, in quanto soddisfatti in denaro ed integralmente entro 180 giorni dall'omologazione, non hanno diritto di voto.

La proposta prevede la suddivisione dei creditori diversi da quelli suindicati in sette classi, così composte:

- Classe 1: include i crediti garantiti da MCC stanziati in apposito fondo, per la quota degradata a chirografo - per tali creditori è previsto il pagamento del credito residuo nella percentuale del 6,00%;
- Classe 2: include i crediti vantati dall'\_\_\_\_\_, dall'\_\_\_\_\_ maturati sino al 9 febbraio 2025, privilegiati ex artt. 2753 cod. civ., menzionati dall'art. 2778, comma 1, n. 1, cod. civ., che sono stati degradati a chirografo ex art. 88 CCII, in ragione

dell'incapienza del bene sul quale il privilegio insiste - per tali creditori è previsto il pagamento del credito residuo nella percentuale del 5,95% come da Proposta di Transazione Fiscale;

- Classe 3: include i crediti vantati dallo Stato per tributi diretti maturati sino al 9 febbraio 2025, privilegiati ex art. 2752, comma 1, cod. civ. e menzionati dall'art. 2778, comma 1, n. 7, n. 18 e n.19 cod. civ., che sono stati degradati a chirografo ex art. 88 CCII, in ragione dell'incapienza del bene sul quale il privilegio insiste - per tali creditori è previsto il pagamento del credito residuo nella percentuale del 5,90% come da Proposta di Transazione Fiscale;
- Classe 4: include i crediti vantati dagli Enti Locali per tributi locali maturati sino al 9 febbraio 2025, privilegiati ex art. 2752, quarto comma, cod. civ. e menzionati dall'art. 2778, comma 1, n. 20 cod. civ., che sono stati degradati a chirografo in ragione dell'incapienza del bene sul quale il privilegio insiste - per tali creditori è previsto il pagamento del credito residuo nella percentuale del 5,70%;
- Classe 5: include i crediti vantati dagli Istituti di Credito chirografari con garanzie dei Soci e/o del Medio Credito Centrale - per tali creditori è previsto il pagamento del credito residuo nella percentuale del 5,00%
- Classe 6: include i crediti chirografari vantati dalle imprese minori - per tali creditori è previsto il pagamento del credito residuo nella percentuale del 5,00%;
- Classe 7: include tutti i creditori chirografari ab origine non compresi nelle classi precedenti - per tali creditori è previsto il pagamento del credito residuo nella percentuale del 5,00%.

L'elenco definitivo dei creditori, con l'indicazione dell'ammontare del credito e dell'importo ammesso al voto, è contenuto nella relazione definitiva ex art. 107, c. 6, CCII del Commissario Giudiziale, depositata in data 06.02.2026 e compilata all'esito degli accertamenti compiuti dal Commissario.

### **III. L'esito delle votazioni.**

Le votazioni dei creditori si sono regolarmente svolte tra il 16 e il 20 febbraio 2026, come stabilito nel decreto di apertura della procedura.

Va premesso che, rispetto alle sette classi del piano, legittimate al voto erano le Classi dalla n. 2 alla n. 7, non avendo la Classe n. 1 (Medio Credito Centrale) ancora acquisito la qualifica di creditore, per non aver ancora effettuato, alla data delle votazioni, alcun pagamento in favore delle banche che avevano provveduto, a quella data, all'escussione della garanzia (cfr., p. 8, relazione del Commissario Giudiziale ex art. 110 CCII del 24.02.2026).

L'esito delle votazioni è compendiato nella relazione del Commissario Giudiziale ex art. 110 CCII, nella quale quest'ultimo ha dato atto che ha espresso voto favorevole all'omologa solo una classe su sei votanti (Classe n. 6), come da prospetto che segue:

| MAGGIORANZA EX ART. 109 C.5 (50% +1 del totale dei crediti ammessi al voto della classe)                                     |                         |                    |                    |                  |              |                 |   |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|---|
|  | Crediti ammessi al voto | Maggioranza 50% +1 | Votanti favorevoli | Votanti contrari | Non votanti  | Totale contrari | Esito   |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 1 - MCC (non votante)   |                         |                    |                    |                  |              |                 | MCC ha comunicato l'escussione, ma non la liquidazione dell'importo. Legittimate al voto sono le banche (Classe 5). |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 2 - Enti previdenziali (privilegiati integralmente degradati)                 | € 648.554,09            | € 324.278,05       | € -                | € 594.282,94     | € 54.271,15  | € 648.554,09    | Voto contrario  |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 3 - Agenzia delle Entrate (privilegiata integralmente degradata)              | € 1.843.848,56          | € 921.925,28       | € -                | € 1.843.848,56   | € -          | € 1.843.848,56  | Voto contrario  |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 4 - Tributi locali (privilegiati integralmente degradati)                     | € 3.838,10              | € 1.920,05         | € -                | € -              | € 3.838,10   | € 3.838,10      | Maggioranza non raggiunta   |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 5 - Banche con garanzie socie / MCC (chirografarie)                           | € 592.317,36            | € 296.159,68       | € 205.309,77       | € 315.797,59     | € 71.210,00  | € 387.007,59    | Voto contrario  |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 6 - Fornitori imprese minori (chirografari)                                   | € 1.108.740,13          | € 554.371,06       | € 645.168,30       | € 30.554,49      | € 433.017,34 | € 463.571,83    | Voto favorevole   |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 7 - Fornitori imprese non minori, fondi rischi ed altri debiti (chirografari) | € 453.074,72            | € 226.538,36       | € 45.431,27        | € 115.953,45     | € 291.690,00 | € 407.643,45    | Maggioranza non raggiunta   |
| <b>Numero di classi che NON hanno votato a favore</b>  |                         | <b>5 su 6</b>      |                    |                  |              |                 |   |

In particolare, nella Classe 6 hanno votato favorevolmente creditori per un ammontare complessivo dei crediti compresi nella classe di € 645.168,30, su € 1.108.740,13 totali e, quindi, avendo votato favorevolmente la maggioranza dei crediti ammessi al voto, è stata raggiunta nella classe la maggioranza di cui all'art. 109, c. 5, secondo periodo, prima parte.

In nessun altra classe è stata raggiunta la maggioranza favorevole alla proposta, nemmeno facendo applicazione del criterio sussidiario di cui all'art. 109, c. 5, secondo periodo, seconda parte, per cui, in mancanza di voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto, la proposta si considera approvata dalla classe *“se hanno votato favorevolmente i due terzi de crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe”*.

Difatti, il *quorum costitutivo* (votazione da parte di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe) è stato raggiunto (oltre che, evidentemente, nella Classe 6) anche nelle classi 2, 3 e 5, come da tabella che segue riportata nella relazione ex art. 110 CCII del Commissario Giudiziale:

| QUORUM DI CUI ALL'ART. 109 C.5 (votanti almeno pari al 50% dei crediti ammessi al voto della classe)                         |                         |               |  |  |
|--|-------------------------|---------------|--|--|
|  | Crediti ammessi al voto | Quorum 50%    | Votanti  | Esito  |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 1 - MCC (non votante)   |                         |               |  | MCC ha comunicato l'escussione, ma non la liquidazione dell'importo. Legittimate al voto sono le banche (Classe 5) |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 2 - Enti previdenziali (privilegiati integralmente degradati)                 | € 648.554,09            | € 324.277,05  | € 594.282,94   | Quorum raggiunto   |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 3 - Agenzia delle Entrate (privilegiata integralmente degradata)              | € 1.843.848,56          | € 921.924,28  | € 1.843.848,56   | Quorum raggiunto   |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 4 - Tributi locali (privilegiati integralmente degradati)                     | € 3.838,10              | € 1.919,05    | € -  | Quorum non raggiunto   |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 5 - Banche con garanzie socie / MCC (chirografarie)                           | € 592.317,36            | € 296.158,68  | € 521.107,36   | Quorum raggiunto   |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 6 - Fornitori imprese minori (chirografari)                                   | € 1.108.740,13          | € 554.370,06  | € 675.722,79   | Quorum raggiunto   |
| Maggioranza richiesta ex art. 109 c.5 - Classe 7 - Fornitori imprese non minori, fondi rischi ed altri debiti (chirografari) | € 453.074,72            | € 226.537,36  | € 161.384,72   | Quorum non raggiunto   |
| <b>Numero di classi che NON hanno raggiunto il quorum</b>  |                         | <b>2 su 6</b> | <b>Non è stato raggiunto il quorum per il calcolo dei 2/3 dei votanti.</b> |  |

ma, all'interno delle predette classi, non hanno votato favorevolmente i due terzi dei creditori votanti, essendo i voti espressi prevalentemente contrari alla proposta.

In particolare, nelle classi 2 e 3 hanno votato creditori per complessivi, rispettivamente, € 594.282,94 ed € 1.843.848,56, e, come si evince dalla prima tabella sopra riportata, tutti i creditori votanti hanno espresso voto contrario. Nella classe 5 hanno votato creditori per complessivi € 521.107,36, ma di questi la maggioranza (€ 315.797,59) ha espresso voto contrario.

Pertanto, risultando raggiunta, anche facendo applicazione del criterio sussidiario ora richiamato, la maggioranza favorevole solo nella Classe 6, il concordato non risulta approvato dall'unanimità delle classi, richiesta dall'art. 109, c. 5, primo periodo, CCII.

#### **IV. L'istanza di omologazione a norma dell'art. 112, c. 2, CCII (c.d. ristrutturazione trasversale)**

L'art. 112, c. 2, CCII stabilisce che: *“Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:*

- a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;*
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;*
- c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;*
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:*

1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;

2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.

Pertanto, su richiesta del debitore, nella specie tempestivamente formulata con ricorso del 03.03.2026, e alla ricorrenza congiunta di tutte le condizioni stabilite dalla disposizione citata, il concordato in continuità aziendale può essere omologato anche laddove non sia approvato dall'unanimità delle classi.

Tra le altre condizioni richieste dalla norma per operare la c.d. ristrutturazione trasversale, la lett. d) dell'art. 112, c. 2, CCII prevede che la proposta debba essere approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nel caso in esame, la proposta non è stata approvata dalla maggioranza delle classi, ma da una sola classe (Classe 6) sulle sei votanti, sicché occorre verificare se la Classe 6 rivesta i requisiti di cui all'art. 112, c. 2, lett. d), nn. 1 e 2 CCII per consentire, con il suo solo voto favorevole, di ritenere raggiunta la condizione per l'omologa.

La Classe 6 è composta dai crediti *ab origine* chirografari, per un importo complessivo ammesso al voto di € 1.108.740,13 (cfr., elenco creditori contenuto nella relazione definitiva ex art. 107, c. 6, CCII del Commissario Giudiziale, depositata in data 06.02.2026), vantati dalle imprese minori, per i quali la proposta prevede il pagamento del credito residuo nella percentuale del 5,00%.

Può dirsi pertanto soddisfatto il requisito di cui alla lett. d), n. 1, dell'art. 112, c. 2, CCII, essendo offerto ai creditori delle Classe 6 un importo non integrale del credito.

Va ora premesso che, ai fini della verifica della sussistenza del criterio di cui all'art. 112, c. 2, lett. d), n. 2 CCII, occorre compiere una simulazione di distribuzione del valore del piano concordatario alternativa rispetto a quella offerta nella proposta e basata sull'applicazione della regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione, sia sul valore eccedente quello di liquidazione, verificando all'esito quali classi di creditori sarebbero soddisfatti, anche solo parzialmente, con tale modalità distributiva. Se la classe in esame ricevesse una parziale soddisfazione in caso di applicazione della regola distributiva dell'*absolute priority* anche sul valore eccedente quello di liquidazione, la classe potrebbe definirsi “interessata” e quindi, anche il suo solo voto favorevole, in presenza degli altri requisiti di cui all'art. 112, c. 2, CCII, consentirebbe di procedere all'omologazione del concordato. Al contrario, non consente di addivenire all'omologazione forzosa di cui all'art. 112, c. 2, CCII, pur

in presenza di tutti gli ulteriori requisiti di cui alla norma, il solo voto favorevole di una classe che non riceverebbe nulla in caso di distribuzione di tutte le risorse secondo la regola della priorità assoluta.

Nella specie, il valore eccedente quello di liquidazione ammonterebbe, sulla base dei valori calcolati nel piano dalla stessa ricorrente, come da prospetto che segue (cfr., p. 78, relazione ex art. 105 CCII), ad € 156.296,44 (€ 1.301.760,00, pari al valore di esecuzione del piano, comprensivo di finanza esterna - € 1.095.463,56, pari al valore di liquidazione - € 50.000,00 di finanza esterna).

|           | DESCRIZIONE  | ATTIVO IN IPOTESI DI<br>OMOLOGA DEL<br>CONCORDATO<br>(secondo la ricorrente) | ATTIVO IN IPOTESI DI<br>LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE<br>(secondo la ricorrente) |
|-----------|--|--|--|
|           | <b>ATTIVO</b>  |  |  |
| f.a.      | C/c attivo   | € 66.045,72  | € 66.045,72  |
| <b>1.</b> | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | <b>€ 66.045,72</b>   | <b>€ 66.045,72</b>   |
| 2.a.      | Credito verso affittuaria maturati e maturandi sino al 31/03/2026    | € 125.629,24   | € 125.629,24   |
| <b>2.</b> | <b>Totale crediti verso affittuaria</b>                              | <b>€ 125.629,24</b>  | <b>€ 125.629,24</b>  |
| 3.a       | Crediti verso clienti (netto svalutazioni)                           | € 82.138,25  | € 82.138,25  |
| <b>3</b>  | <b>Totale crediti commerciali</b>                                    | <b>€ 82.138,25</b>   | <b>€ 82.138,25</b>   |
| 4.a       | Credito IVA 2024   | € 38.277,47  | € 38.277,47  |
| <b>4</b>  | <b>Totale crediti tributari</b>                                      | <b>€ 38.277,47</b>   | <b>€ 38.277,47</b>   |
| 5.a       | Depositi cauzionali  | € 27.500,00  | € 27.500,00  |
| <b>5</b>  | <b>Totale crediti verso altri</b>                                    | <b>€ 27.500,00</b>   | <b>€ 27.500,00</b>   |
| 6.a       | Aviamento  | € 250.000,00   | € 250.000,00   |
| 6.b       | Integrazione avviamento  | € 100.000,00   | € -  |
| 6.c       | Beni materiali   | € 100.000,00   | € 100.000,00   |
| <b>6</b>  | <b>Totale cessione azienda</b>                                       | <b>€ 450.000,00</b>  | <b>€ 350.000,00</b>  |
| 7.a       | Componenti, stampe e materie prime                                   | € 462.169,32   | € 308.112,88   |
| <b>7</b>  | <b>Totale magazzino</b>  | <b>€ 462.169,32</b>  | <b>€ 308.112,88</b>  |
| 8.a       | Finanza esterna erogata dai soci                                     | € 50.000,00  | € -  |
| 8.b       | Azione revocatoria compensi pagati ante C.P. (advisor e attestatore) | € -  | € 97.760,00  |
| <b>8</b>  | <b>Altri attivi</b>  | <b>€ 50.000,00</b>   | <b>€ 97.760,00</b>   |
|           | <b>Totale attivo</b>   | <b>€ 1.301.760,00</b>  | <b>€ 1.095.463,56</b>  |

Distribuendo, pertanto, il valore di liquidazione sommato a quello eccedente il valore di liquidazione, e, quindi, complessivamente € 1.251.760,00 nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, si consentirebbe: a) la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili (pari ad € 199.743,07, secondo l'accertamento del Commissario Giudiziale); b) la soddisfazione integrale dei crediti privilegiati ex artt. 2751bis, nn. 1, 2, 3, 5, nonché del fondo rischi creditori privilegiati (per complessivi € 592.450,43); c) la soddisfazione integrale del credito di MCC assistito dal privilegio di cui all'art. 8bis D.L. 3/2015 (pari a complessivi € 362.302,85); d) la soddisfazione parziale, nella misura di € 97.263,65, del credito vantato dall' [ ] e dall' [ ], privilegiato ex artt. 2753 c.c. e 2778, comma 1, n. 1, c.c., pari a complessivi € 682.054,09, inserito in Classe 2.

I dati per il calcolo suindicato sono stati tratti dalle voci del passivo concordatario accertate dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII, come da schema che segue:

|   | PASSIVO DA PIANO<br>(accertato dalla<br>ricorrente) | % DI SODDISFO<br>NEL C.P.<br>(secondo la<br>ricorrente) | FABBISOGNO NEL<br>C.P.<br>(secondo la<br>ricorrente) | PRECISAZIONI DEI<br>CREDITORI | PASSIVO<br>CONCORDATO<br>(accertato dal C.G.) | % DI SODDISFO<br>NEL C.P.<br>(secondo il C.G.) | FABBISOGNO NEL<br>C.P.<br>(secondo il C.G.) |
|---|---|---|--|-------------------------------|---|--|---|
| ATTIVO  |   |   | € 1.301.760,00                                       |                               |   |  | € 1.286.892,06                              |
| PASSIVO   |   |   |  |                               |   |  |   |
| Totale prededuzione   | € 161.984,02  | 100,00%   | € 161.984,02   | € 37.597,62                   | € 199.743,07                                  | 100,00%  | € 199.743,07                                |
| RESIDUO DISPONIBILE   |   |   | € 1.139.775,98                                       |                               |   |  | € 1.087.148,99                              |
| Totale creditori priv. ex art. 2751-bis n. 1                  | € 226.799,90  | 100,00%   | € 226.799,90   | € 122.602,65                  | € 238.092,63                                  | 100,00%  | € 238.092,64                                |
| Totale creditori priv. ex art. 2751-bis n. 2                  | € 87.498,78   | 100,00%   | € 87.498,78  | € 110.534,58                  | € 122.142,15                                  | 100,00%  | € 122.142,15                                |
| Totale creditori priv. ex art. 2751-bis n. 3                  | € 56.921,13   | 100,00%   | € 56.921,13  | € 57.380,58                   | € 56.040,91                                   | 100,00%  | € 56.040,91                                 |
| Totale creditori priv. ex art. 2751-bis n. 5                  | € 62.865,99   | 100,00%   | € 62.865,99  | € 63.317,79                   | € 70.402,78                                   | 100,00%  | € 70.402,78                                 |
| Fondo Creditori Privilegiati ex art. 2751-bis n. 1,2,5        | € 210.000,00  | 100,00%   | € 210.000,00   | -                             | € 105.771,96                                  | 100,00%  | € 105.771,96                                |
| RESIDUO DISPONIBILE   |   |   | € 495.690,18   |                               |   |  | € 494.698,56                                |
| Totale crediti garantiti MCC                                  | € 362.302,85  | 60,71%  | € 219.953,76   | € -                           | € 362.302,85                                  | 60,71%   | € 219.953,76                                |
| Totale crediti privilegiati                                   | € 1.006.388,65                                      |   | € 864.039,56   | € 353.835,60                  | € 954.753,27                                  |  | € 812.404,19                                |
| RESIDUO DISPONIBILE   |   |   | € 275.736,42   |                               |   |  | € 274.744,80                                |
| Classe 1 - MCC degradato al chirografo                        | € 142.349,09  | 6,00%   | € 8.540,95   | € -                           | € 142.349,09                                  | 6,00%  | € 8.540,95                                  |
| Classe 2 - Enti previdenziali                                 | € 723.880,11  | 5,95%   | € 43.070,87  | € 648.554,09                  | € 682.054,09                                  | 5,95%  | € 40.582,22                                 |
| Classe 3 - Agenzia delle Entrate                              | € 1.848.740,18                                      | 5,90%   | € 109.075,67   | € 1.843.848,56                | € 1.843.848,56                                | 5,90%  | € 108.787,07                                |
| Classe 4 - Tributi locali                                     | € 14.219,67   | 5,70%   | € 810,52   |                               | € 14.451,90                                   | 5,70%  | € 823,78                                    |
| ELIMINAZIONE DUPLICAZIONE CREDITI MCC DEGRADATI AL CHIROGRAFO | -€ 142.349,09                                       |   |  |                               | -€ 142.349,09                                 |  |   |
| Classe 5 - Banche con garanzie socie / MCC                    | € 576.114,87  | 5,00%   | € 28.805,74  | € 205.309,77                  | € 249.980,36                                  | 5,00%  | € 12.499,02                                 |
| Classe 6 - Fornitori + fatture da ricevere imprese minori     | € 1.076.140,08                                      | 5,00%   | € 53.807,00  | € 541.431,36                  | € 1.108.740,13                                | 5,00%  | € 55.437,01                                 |
| Classe 7 - Imprese non minori, fondi rischi ed altri debiti   | € 523.831,60  | 5,00%   | € 26.191,58  | € 193.195,01                  | € 522.213,60                                  | 5,00%  | € 26.110,68                                 |
| Totale crediti chirografari ab origine e degradati            | € 4.905.275,60                                      |   | € 270.302,33   | € 3.432.338,79                | € 4.563.637,73                                |  | € 252.780,69                                |
| RESIDUO DISPONIBILE   |   |   | € 5.434,11   |                               |   |  | € 21.964,10                                 |
| Totale creditori postergati                                   | € -   |   | € -  | € -                           | € -   |  | € -   |
| TOTALE PASSIVO COME DA PIANO                                  | € 5.931.299,18                                      |   | € 1.296.325,91                                       | € 3.823.772,01                | € 5.575.784,98                                |  | € 1.264.927,98                              |

Distribuendo anche il *surplus* derivante dall'esecuzione del piano secondo la regola della priorità assoluta, nulla, pertanto, verrebbe attribuito ai creditori della Classe 6 e, quindi, non risulta soddisfatto il requisito di cui al n. 2 dell'art. 112, c. 2, lett. d) CCII, ossia che i creditori della classe sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

A fronte di quanto sopra, [redacted] nell'istanza di omologa, ha osservato che la Classe 6 sarebbe composta, tra le altre, “*da cinque imprese - che vantano un credito di complessivi euro 211.860,14 e che hanno votato favorevolmente - iscritte tutte presso la sezione ordinaria del registro delle imprese annotate con qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) (doc. da 191 a 195)*” e che tali creditori, che riceverebbero integrale soddisfacimento nella liquidazione giudiziale in quanto titolari del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c.), vi avrebbero “*rinunciato al fine di poter garantire la continuità del rapporto commerciale con la Società*”, ritenendo che ciò consentirebbe di reputare soddisfatta la condizione di cui all'art. 112, c. 2, lett. d) n. 2, CCII.

L'osservazione, tuttavia, non coglie nel segno.

In primo luogo, difatti, la ricorrente non fornisce alcuna prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in capo ai predetti creditori, del privilegio artigiano (né dell'avvenuta rinuncia all'asserito privilegio). Difatti, per giurisprudenza consolidata, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., *“non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia”* (cfr., Cass. n. 18723/2018 e successive conformi), presupposti sui quali la ricorrente nulla ha dedotto.

In secondo luogo, laddove dovesse ritenersi che i predetti creditori vantassero, in effetti, crediti privilegiati, ciò comporterebbe un evidente errore nella formazione delle classi, per effetto dell'inserimento nella medesima classe di crediti *ab origine* chirografari e privilegiati e, quindi, di crediti non omogenei (quantomeno) per posizione giuridica, circostanza che, di per sé, precluderebbe l'omologazione del concordato, posto che il vaglio sulla corretta formazione delle classi è imposto al Tribunale anche nella fase di omologa, a norma dell'art. 112, c. 1, lett. d) CCII.

Da ultimo, affinché possa ritenersi assolto il requisito di cui all'art. 112, c. 2, lett. d) n. 2 CCII, è necessario - e ciò chiaramente discende dalla corretta formazione della classe *ab origine* -, che, distribuendo anche il valore eccedente quello di liquidazione in base all'ordine della cause legittime di prelazione, tutti i creditori inseriti nella classe favorevole dovrebbero essere soddisfatti almeno in parte, mentre nella specie solo una (minima) parte di essi (i creditori privilegiati erroneamente classati) apparirebbe soddisfatta.

In conclusione, pertanto, ritiene il Tribunale che non sussista il presupposto per la ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112, c. 2, lett. d) CCII.

#### **V. Il ricorso al "cram-down" fiscale e previdenziale ex art. 88, comma, 4 C.C.I.I.**

A norma dell'art. 88, c. 4, CCII, *“nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”*.

Dalla lettura della norma si evince che condizione imprescindibile per operare la ristrutturazione trasversale con *cram down* fiscale e previdenziale, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d), CCII e dell'art. 88, comma 4, CCII è che l'adesione, non spontaneamente accordata, delle classi dei crediti tributari e contributivi per cui è stato proposto un pagamento parziale o dilazionato a norma dell'art. 88, c. 1, CCII sia determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi "*prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d)*" e, quindi, per il raggiungimento della "*maggioranza delle classi, purché almeno una di creditori titolari di diritti di prelazione*", di cui all'art. 112, c. 2, lett. d) primo periodo. Nella specie, anche a voler ritenere che le classi formate dai crediti tributari e previdenziali *ab origine* privilegiati (Classe 2 e Classe 3) possano essere ritenute classi "*titolari di diritti di prelazione*", ancorché degradati al chirografo, per il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 112, c. 2, lett. d) primo periodo, nemmeno l'adesione di tali classi sarebbe determinante per il raggiungimento della maggioranza, né la maggioranza risulterebbe raggiunta escludendole dal computo le classi. Nella prima ipotesi, difatti, a voler considerare favorevoli le Classi nn. 2 e 3 si raggiungerebbe un totale di 3 classi favorevoli su 6 classi votanti e, quindi, non si raggiungerebbe la maggioranza; nella seconda ipotesi, si avrebbe una classe favorevole (la Classe 6) su 4 (escluse le Classi nn. 2 e 3). Neppure, infine, potrebbe operare il *cram down* ex art. 88 CCII per far ritenere avverata la condizione di cui all'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), e, cioè, per la ristrutturazione trasversale con voto favorevole di una sola classe "*interessata*", ciò essendo escluso espressamente dall'art. 88, c. 4, CCII, per cui, "*ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa*".

Quanto sopra è sufficiente per escludere l'operatività della ristrutturazione trasversale con *cram down* fiscale/previdenziale, senza necessità di approfondimento dei profili convenienza della proposta concordataria rispetto alla prospettiva liquidatoria.

#### **VI. Il rigetto dell'istanza di omologazione del concordato preventivo.**

Stante l'assenza dell'unanimità delle classi esprimenti voto favorevole alla proposta di concordato preventivo formulata da [REDACTED] e l'insussistenza dei presupposti per la ristrutturazione trasversale sanciti dall'art. 112, c. 2, lett. d) CCII, anche mediante il ricorso al *cram down* fiscale e previdenziale di cui all'art. 88, c. 4, CCII, l'istanza di omologazione deve essere senz'altro rigettata, risultando superfluo l'esame della sussistenza degli ulteriori requisiti per l'omologa.

#### **VII. L'apertura della liquidazione giudiziale.**

A norma dell'art. 48, c. 6, CCII, se il Tribunale non omologa il concordato preventivo, provvede con sentenza, eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dagli artt. 49, c. 1 e 3 CCII.

Deve pertanto pronunciarsi sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da [REDACTED] in data 11.02.2025, nonché dal Pubblico Ministero all'udienza del 09.09.2025, istanza nella quale il P.M. ha insistito anche all'udienza del 15.04.2026.

La sussistenza dei presupposti soggettivi di cui all'art. 121 CCII per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale, già incidentalmente positivamente vagliata dal Tribunale al momento dell'apertura della procedura di concordato preventivo (cfr., art. 84, c. 1, CCII), va confermata in questa sede. Difatti, la società debitrice è soggetta alla liquidazione giudiziale, ex art. 121 CCII, poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale, occupandosi di di *“fabbricazione, installazione, manutenzione e riparazione di macchinari, parti di macchinari e accessori, utilizzati nel settore della panificazione o della produzione di paste alimentari”* e risulta positivamente accertata la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, c. 1, lett. d) CCII, essendo sufficiente richiamare l'ammontare del passivo concordatario superiore ad € 5 milioni. Sussiste, per analoga ragione, anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII.

Sussiste inoltre la legittimazione attiva quantomeno e certamente del Pubblico Ministero che ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice all'udienza del 10.10.2025 e all'udienza del 15.04.2026.

Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.

Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: *“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)”* (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).

Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.

Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, la quale emerge dall'impossibilità di addivenire a una soluzione concordata della crisi, stante il rigetto della domanda

di omologazione del concordato preventivo proposto ai creditori, nonché dalla rilevante esposizione debitoria accertata dal nel corso della procedura (superiore ad € 5 milioni) che non può essere superata dalla società con le risorse attualmente disponibili, considerato il valore di liquidazione stimato dalla stessa [redacted] n circa € 1.095.000,00.

Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 48, c. 6, CCII,

**rigetta** l'istanza di omologa del concordato preventivo formulata da [redacted]

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di

C.F.

[redacted], con sede in Paderno Dugnano (MI), Via Carlo Erba, 102,

**dichiara**

la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)

**nomina**

la Dott.ssa Arianna Toppan Giudice Delegato per la procedura

**nomina**

la Dott.ssa [redacted], che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. CCII* risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

**ordina**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

**stabilisce**

il giorno **14.07.2026, ore 11.20**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;

**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 15.04.2026.

Il Giudice estensore

*dott.ssa Arianna Toppan*

Il Presidente

*dott.ssa Caterina Giovanetti*